

**Verbale di consultazione ed esame congiunto per la proroga del trattamento di CIGD (Cassa
Integrazione in Deroga)**

(ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.3.2020 e s.m.i del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020)

Il giorno 18 giugno 2020,

tra

QUANTUM RETAIL S.r.l. (la "Società") nella persona della Sig.ra Arianna Cappelleri

e

FILCAMS CGIL, in persona del Sig.ra Francesca Mandato

FISASCAT CISL, in persona del Sig.ra Elena M. Vanelli

UILTUCS UIL, in persona del Sig. Gennaro Strazzullo

Complessivamente intese le "OO.SS." e congiuntamente alla Società le "Parti"

Premesso che:

- 1) con comunicazione inviata il 15 giugno u.s. la Società ha informato le OO.SS. di riferimento della decisione di richiedere la proroga del trattamento di CIGD, con causale "Emergenza Covid-19- Nazionale" come previsto dall'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n.34/2020 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020;
- 2) le OO.SS. hanno chiesto alla Società lo svolgimento di un esame congiunto, che è stato regolarmente espletato il 15 giugno 2020 in modalità telematica, come consentito dall'art. 19, comma 2 D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;
- 3) nel corso di tale esame congiunto la Società ha ampiamente illustrato la grave situazione temporanea di mercato determinatasi dall'emergenza COVID-19, che ha comportato, anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi, dapprima la chiusura di tutti i Punti Vendita gestiti dalla Società e, in seguito alla riapertura, la riduzione delle attività collegate al prolungarsi dell'obbligo di distanziamento sociale;
- 4) al contempo, la Società ha evidenziato l'impossibilità allo stato di prevedere quando potrà avvenire la ripresa dell'ordinaria attività, a fronte del continuo ed imprevedibile evolversi della situazione generale e del quadro normativo ed economico di riferimento;
- 5) la Società non rientra nel campo di applicazione della CIGO e dell'Assegno Ordinario FIS, né ha costituito Fondi Bilaterali e alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 D.Lgs. n. 148/2015;
- 6) la Società ha richiesto, ottenuto e fruito di un precedente periodo di cassa integrazione in deroga dal 10/03/2020 al 11/05/2020, che non ha coperto tutto il periodo di lockdown imposto alle imprese commerciali;

7) la Società non ha ancora richiesto l'autorizzazione per le 4 settimane aggiuntive garantite alle aziende che operano in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dal D.L. n. 18/2020 all'art.22 comma 8-quater e previste al punto 2.2. dell'accordo del 16/04/2020;

8) La Società applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi, firmato da Confcommercio e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL).

Tutto ciò premesso, all'esito dell'esame congiunto, le Parti condividono quanto segue:

1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Richiesta di accesso alla CIGD – Cassa Integrazione in Deroga

2.1 A fronte della grave e temporanea situazione di mercato di cui alle Premesse e con la finalità di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, la Società presenterà la domanda di proroga della CIGD, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, del D.L. n.34/2020, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020 e di quanto indicato nella circolare INPS n.47/2020 al punto F e al paragrafo H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate.

La richiesta interesserà un totale di n. 247 dipendenti - tutti in forza alla data del 25 marzo e ancora in essere al 12 maggio 2020 - come da elenco contenuto nell' allegato 1. Avendo esaurito interamente le 9 settimane di cassa in deroga nel periodo dal 10/3/2020 al 11/05/2020, viene richiesta la proroga del ricorso all'integrazione salariale per i periodi successivi per:

- ulteriori cinque settimane, per tutte le unità produttive su tutto il territorio nazionale, estese a 9 settimane per le unità produttive site in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 1 e comma 8-quater del D.L. n. 18/2020 come modificato dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020;
- ulteriori quattro settimane previste dall'art.22 comma 1 del D.L. n. 18/2020 come modificato dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020 e integrato dal D.L. n.52/2020 del 16/06/2020; da utilizzare anche non consecutivamente entro il 31 agosto 2020 o entro l'eventuale maggior periodo disposto da provvedimenti normativi già emanati e/o di prossima emanazione.

In funzione dell'organizzazione aziendale, diversificata sul territorio nazionale e per ciascun brand commercializzato dalla Società, si prevede la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa come di seguito indicato:

- riduzione fino ad un massimo 40 ore settimanali per il periodo di cui al primo punto del periodo precedente;
- riduzione dell'orario di lavoro sino ad un massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'orario normale di lavoro per i periodi restanti.

La percentuale di cui al secondo punto precedente viene calcolata in media sulla riduzione operata sull'intero territorio nazionale e per l'intera forza aziendale.

La riduzione dell'orario di lavoro verrà effettuata per quanto possibile utilizzando meccanismi di equa rotazione laddove dovesse riprendere l'attività e per quanto consentito dalla fungibilità delle mansioni e delle qualifiche, in funzione delle esigenze tecnico organizzative dell'Azienda.

L'azienda, ove ne ricorra la necessità, presenterà domanda per gli eventuali ulteriori periodi garantiti dall'intervento di normative di prossima emanazione, sino al concludersi della riduzione dell'attività.

- 2.1 L'azienda anticiperà il trattamento della Cig in Deroga a carico INPS alle normali scadenze di paga.
- 2.2 In caso di ripresa l'azienda si impegna a rispettare il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 e del 24/04/2020 e s.m.i..
- 2.3 I ratei relativi alle mensilità aggiuntive di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi ROL durante i periodi sospensione con fruizione della Cig in Deroga matureranno in proporzione alle ore effettivamente lavorate di ciascun mese.
- 2.4 L'azienda si impegna a distribuire copia del presente accordo ai lavoratori. Su richiesta di una delle parti firmatarie, a livello nazionale e territoriale al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo, si dovranno attivare degli incontri tra le parti anche per via telematica. In caso di richiesta da parte delle OOSS l'azienda si impegna a consentire l'effettuazione delle assemblee dei lavoratori nei punti vendita nei limiti e nelle modalità stabilite dalle normative vigenti.

3. Condizioni conclusive

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto di cui all'art. 19 e 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.


QUANTUM RETAIL SRL




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISI



UILTUCS



All.1. Elenco dipendenti in forza